

Le strutture ospedaliere sono caratterizzate anche da:

- presenza di impianti e attrezzature complesse e pericolose;
- particolare tipologia delle persone presenti (limitata o nessuna mobilità)
- affluenza anche rilevante di presenze (degenti e non).

ELENCO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DEL CNVVF

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
68	a) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;	• fino a 50 posti letto	• Strutture fino a 100 posti letto;	
	b) Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	• Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m²	• Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m²	• oltre 100 posti letto

4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .

Controlli e vigilanza del CNVVF nelle strutture sanitarie

- Il CNVVF effettua, in generale:
- controlli nelle attività soggette, individuate dal Regolamento: sono quelli previsti nell'ambito del procedimento di prevenzione incendi. Sono espletati, a seconda dei casi, a campione o d'ufficio;
- vigilanza: *"mediante visite tecniche, verifiche e controlli **disposti d'iniziativa** dello stesso Corpo Nazionale VVF **anche** con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o di prodotti, ovvero nelle **ipotesi di situazioni di potenziale pericolo** segnalate o comunque rilevate"*.

attività di assistenza del CNVVF alle aziende

- Attuazione al comma 5 dell'art. 46 del D.to L.vo 81/08:
- *5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con **decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.***

Il riferimento normativo

DM 18 settembre 2002

D M 19 marzo 2015

L C S0103.09.12 29 ott 2015

D.M. 18 settembre 2002

Titolo II

STRUTTURE **DI NUOVA COSTRUZIONE** CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Titolo III

STRUTTURE **ESISTENTI** CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Titolo IV

- a) STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, **SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE**
- b) STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, **SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE**
- c) STRUTTURE **ESISTENTI**, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO

Struttura della norma

TITOLO I **Definizioni** e classificazione

TITOLO II **Strutture di nuova costruzione** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

TITOLO III **Strutture esistenti** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

TITOLO IV

CAPO I Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, **non soggette ai controlli** dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

CAPO II Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano **prestazioni di assistenza specialistica** in regime **ambulatoriale** aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m².

CAPO III Strutture esistenti che erogano **prestazioni di assistenza specialistica** in regime **ambulatoriale** aventi superficie maggiore di 1.000 m²

CAPO IV Strutture di nuova costruzione che erogano **prestazioni di assistenza specialistica** in regime **ambulatoriale** aventi superficie maggiore di 1.000 m²

TITOLO V **Sistema di gestione della sicurezza** finalizzato all'adeguamento antincendio

Termini di adeguamento per le strutture sanitarie esistenti (**art.6**):
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 26/12/2002.

■ **Non sussisteva l'obbligo
dell'adeguamento per le strutture
sanitarie:**

- a) per le quali era stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;
- b) per le quali erano stati pianificati, o erano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Legge 8 novembre 2012 n°189

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

(GU n. 263 del 10.11.2012 - Suppl. Ordinario n.201)

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e **prevenzione incendi nelle strutture sanitarie**, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari

- con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ...omissis.... si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi

art. 6 della Legge 8 novembre 2012 n°189

- definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
- previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 ***(che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste)***
- applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- ***2-bis. La normativa antincendio come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private***

DECRETO 19 marzo 2015

1. Introduzione di termini differenziati nel tempo per l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti;
2. Introduzione (in alternativa) dell'adeguamento per lotti delle strutture sanitarie esistenti;
3. Sostituzione degli allegati tecnici alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 18 settembre 2002.

DECRETO 19 marzo 2015

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

1. I TITOLI III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. E' approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introducendo il TITOLO V.

D.M. 18 SETTEMBRE 2002**DM 19 MARZO 2015****Titolo I**

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Titolo II

STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Titolo III

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Allegato I

STRUTTURE **ESISTENTI** CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Titolo IV

- a. STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
- b. STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
- c. STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO

Allegato II

- a. CAPO I
STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO
- b. CAPO II
STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 500 m² E FINO A 1.000 m²;
- c. CAPO III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 m²

Titolo V**Allegato III**

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Allegato I

DEFINIZIONI

D.M. 19.03.2015

Materiali scala esterna incombustibile
Scale adiacenti a parete camere*

Aggiunta lettera f
App. ad alta energia di tipo ionizzante

Aggiunta lettera g
Apparecchiatura ad eleva tecnologia

D.M. 18.09.2002

Materiale scala classe 0
Non previste

Non prevista

Non prevista

	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
A	aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del CNVVF ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);	aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del <u>C.N.V.V.F.</u> , ai sensi del DM 16 febbraio 1982 e del DPR 26 maggio 1959, n. 689 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);
B	aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D ₁ , D ₂ ed F;.	aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D;
C	aree destinate a prestazioni <u>medico-sanitarie</u> di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;	aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;
D		aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, <u>neonatologia</u> , reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);
D₁	aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;	
D₂	aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, <u>neonatologia</u> , reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);	

	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
	15.5.1 - Generalità	15.5 - Scale
Comma 1	1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1. Per edifici fino a due piani fuori terra è ammessa la presenza di scale non protette a condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio sia non superiore a 40 m.	1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1.
Comma 2	2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2, devono essere a prova di fumo.	2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo.
Comma 5	5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.	5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
Comma 6	6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Qualora non risulti possibile realizzare pianerottoli di riposo ogni quindici gradini, è ammesso il ricorso alla installazione di un corrimano su ambo i lati della scala.	6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
	15.5.1 - Generalità	15.5 - Scale
	15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala	15.8 - Ammissibilità di una sola scala.
Comma 1	Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m alle seguenti condizioni: • le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30; • le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; • le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.	1. Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle seguenti condizioni: • le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; • le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; • le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; • tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
	15.5.1 - Generalità	15.5 - Scale
	15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala	15.8 - Ammissibilità di una sola scala.
	I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte, adducenti verso un luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto. I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni: a) non siano presenti locali adibiti a degenza; b) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone; c) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m alle seguenti condizioni: - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30; - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; - le porte normalmente tenute in posizione aperta devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.	2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.

Comma

2

	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
SCALA DI SICUREZZA ESTERNA:	scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: - i materiali devono essere incombustibili ai fini della reazione al fuoco; - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. Sono consentite scale adiacenti a pareti che presentino aperture e/o finestre di locali o camere, ad eccezione dei locali a rischio specifico, a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI/EI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.	scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: - i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

Ridotta la resistenza al fuoco

LA RESISTENZA AL FUOCO

	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
piani interrati:	R-REI/EI 60	R/REI 90
edifici di altezza antincendio fino a 24 m	R-REI/EI 30	R/REI 60;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m	R-REI/EI 60	R/REI 90

DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
15.3 - Compartimentazione	3.3 - Compartimentazione
2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 2000 m ² ;	2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.500 mq.
	3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 mq.
3. Le aree di tipo D1 devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1500 m ² .	
4. Le aree di tipo D2 ed F devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m ² .	
5. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'Allegato I al DPR151/11, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.	4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

Tipo	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
E	aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D₁ e D₂.	aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati esercizi commerciali
F	aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree.	

	DM 19.3.2015	DM 18.9.2002
E	aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D₁ e D₂.	aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati esercizi commerciali
F	aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree.	



ADEGUAMENTO DI

OSPEDALI E STRUTTURE DI RICOVERO A
REGIME RESIDENZIALE CONTINUATIVO
OVVERO DIURNO (oltre 25 p.l.)
ESISTENTI

secondo scadenze temporali

- per requisiti
- per lotti funzionali



ADEGUAMENTO DI

AMBULATORI NUOVI OD ESISTENTI

- sup.
- $500 \text{ m}^2 < S \leq 1000 \text{ m}^2$
 - $1000 \text{ m}^2 < S$

secondo scadenze temporali

per requisiti



ADEGUAMENTO DI

Strutture per prestazioni ospedaliere

e

Strutture per assistenza ambulatoriale

Esistenti e non ancora rispondenti a DM

Devono adeguarsi e possono usufruire di
Gradualità



ospedali per requisiti entro 24 apr 2016 I scad

- progetto adeguamento complessivo
- responsabile tecnico sicurezza
- SGSA
- numero addetti SGSA
- SCIA per
 - cautele uso gas medicali in bombole
 - depositi infiammabili al di fuori fabbricato
 - divieto bombole gas combustibili (salvo laboratori)
 - impianti cdz, climatizzazione e ventilazione a norma



ospedali per requisiti entro 24 apr 2016 I scad

-SCIA

- impianti elettrici progettati e gestiti a norma
 - illuminazione di sicurezza
 - estintori adeguati e loro ubicazione
 - SGSA organizzata e squadra
 - SGSA piano di emergenza
 - informazione e formazione personale
- segnaletica di sicurezza
- istruzioni sicurezza degenti, utenti e visitatori





ospedali per requisiti entro 24 apr 2019 Il scad
adeguamento SGSA ed addetti a seguito di

- SCIA per
 - rispetto norme e criteri prevenzione incendi
 - aree a rischio specifico (A)
 - aree servizi pertinenti (E)
 - aree alta tecnologia o radiazioni ionizz. (F)
 - ubicazione
 - reaz. fuoco materiali tende, imbottiti, sedie
 - limitazione uso locali (interrati / alta energia)



ospedali per requisiti entro 24 apr 2019 Il scad

- SCIA per
 - impianti e servizi tecnologici, bombole O₂
 - depositi mat. combust. (< 10 , ≤ 50 , ≤ 500)
 - locali servizi vari (laboratori, lavanderie...)
 - distribuzione gas combustibili
 - distribuzione gas medicali
 - IRAI e procedure allarmi



ospedali per requisiti entro 24 apr 2022 III scad

adeguamento SGSA ed addetti a seguito di

- SCIA per
 - scale protette (*non protette max 2 piani f.t. 40 m*)
 - ammessa unica scala (*max 30 m*)
 - impianti sollevamento protetti / porte EI chiuse
 - adeguamento impianti cdz, climat. e ventil.)
 - impianti elettrici a norma
 - impianti protezione attiva



ospedali per requisiti entro 24 apr 2022 III scad

- SCIA per
 - idranti int (ext se difficile accost. o oltre 300 p.l.)
 - imp. spegn. ambienti qf > 1062 MJ/m² 60 kg/m²
 - centro gestione emergenze



ospedali per requisiti entro 24 apr 2025 IV scad
adeguamento SGSA ed addetti a seguito di

- SCIA per
 - resist. al fuoco e compartim. (*riduz.di 1 classe*)
 - reazione al fuoco materiali
 - compartimentazione (*aumento superfici / disimp.*)
 - montalettighe antincendio se $H > 12$ m degenze
 - vie d'uscita / capacità deflusso ($37,5 \Delta H \pm 1$ m)



ospedali per lotti entro 24 apr 2016 I scad

- Valutazione Progetto (cat B e C) di singoli lotti di adeguamento

esplicitando - indipendenza

- autonomia di funzionamento per

Vie di esodo

Presidi ed impianti antincendio

Compartimentazioni

Gestione della sicurezza

e delle emergenze



ospedali per lotti entro 24 apr 2016 I scad

- responsabile tecnico sicurezza
- SGSA
- numero addetti SGSA
- SCIA relativa ad intera struttura per
 - cautele uso gas medicali in bombole
 - depositi infiammabili al di fuori fabbricato
 - divieto bombole gas combustibili (salvo laboratori)
 - impianti cdz, climatizzazione e ventilazione a norma



ospedali per lotti entro 24 apr 2016 I scad

- SCIA relativa ad intera struttura per
 - impianti elettrici progettati e gestiti a norma
 - illuminazione di sicurezza
 - estintori adeguati e loro ubicazione
 - SGSA organizzata e squadra
 - SGSA piano di emergenza
 - informazione e formazione personale
 - segnaletica di sicurezza
 - istruzioni sicurezza degenti, utenti e visitatori



ospedali per lotti entro 24 apr 2019 Il scad

- SCIA relativa ad adeguamento del 30% superficie
totale struttura
- SGSA conseguente



ospedali per lotti entro 24 apr 2022 III scad

SCIA relativa ad adeguamento del 70% superficie
totale struttura

SGSA conseguente



ospedali per lotti entro 24 apr 2025 IV scad

SCIA relativa ad adeguamento del 100% superficie
totale struttura

SGSA conseguente



ospedali

Con lavori pianificati od in atto
secondo progetto approvato

Possono optare per adeguamento graduale

Altrimenti

- SCIA relativa ad adeguamento del 100% struttura
entro 24 apr 2025 (IV scad)
- SCIA relativa ad adeguamento requisiti minimi
entro 24 apr 2016 (I scad)



ambulatori (<) per requisiti entro 24 ott 2015 I scad

- SCIA per
 - depositi infiammabili al di fuori fabbricato (minimi quantitativi in armadi metallici in infermerie o amb. ventilati
 - Impianti gas a regola d'arte
 - divieto bombole gas combustibili (1 l max in laboratori)
 - impianti elettrici progettati e gestiti a norma
 - illuminazione di sicurezza
 - estintori adeguati e loro ubicazione



ambulatori (<) per requisiti entro 24 ott 2015 I scad

- SGSA organizzata e squadra
- SGSA piano di emergenza
- informazione e formazione personale
- segnaletica di sicurezza
- istruzioni sicurezza degenti, utenti e visitatori



ambulatori (<) per requisiti entro 24 ott 2018 Il scad
adeguamento SGSA ed addetti a seguito di

- SCIA per
 - rispetto norme e criteri prevenzione incendi
 - aree a rischio specifico (A)
 - aree servizi pertinenti (E)
 - aree alta tecnologia o radiazioni ionizz. (F)
 - reaz. fuoco materiali tende, imbottiti, sedie
 - limitazione uso locali (interrati / alta energia)



ambulatori (<) per requisiti entro 24 ott 2018 Il scad

- SCIA per

- depositi mat. combust. (< 10 , ≤ 60 , ≤ 500)
 - locali servizi vari (laboratori, lavanderie...)
 - distribuzione gas combustibili
 - distribuzione gas medicali
 - imp. CDZ, clima, ventilaz
 - impianti elettrici progettati e gestiti a norma
- illuminazione di sicurezza

IRAI



ambulatori (<) per requisiti entro 24 ott 2021 III scad

adeguamento SGSA ed addetti a seguito di

- SCIA per completamento

Resistenza al fuoco

Reazione al fuoco

Esodo di emergenza





ambulatori (>) per requisiti entro 24 apr 2016 I scad

Valutazione progetto adeguamento

responsabile tecnico sicurezza

SGSA

numero addetti SGSA

SCIA per

Impianti tecnologici a regola d'arte

Cautele gas in bombole

depositi infiammabili al di fuori fabbricato (minimi
quantitativi in armadi metallici in infermerie o amb. ventilati



ambulatori (>) per requisiti entro 24 apr 2016 I scad
SCIA per

Impianti gas a regola d'arte

divieto bombole gas combustibili (1 l max in laboratori)

impianti elettrici progettati e gestiti a norma

illuminazione di sicurezza

- estintori adeguati e loro ubicazione
- SGSA organizzata e squadra
 - SGSA piano di emergenza
 - informazione e formazione personale
 - segnaletica di sicurezza
 - istruzioni sicurezza degenti, utenti e visitatori



ambulatori (>) per requisiti entro 24 apr 2019 Il scad

adeguamento SGSA ed addetti a seguito di

- SCIA per
 - rispetto norme e criteri prevenzione incendi
 - aree a rischio specifico (A)
 - aree servizi pertinenti (E)
 - aree alta tecnologia o radiazioni ionizz. (F)

Ubicazione, separazioni, comunicazioni

- reaz. fuoco materiali tende, imbottiti, sedie
- limitazione uso locali (interrati / alta energia)



ambulatori (>) per requisiti entro 24 apr 2019 Il scad -

Deposito bombole ossigeno

depositi mat. combust. (< 10 , ≤ 60 , ≤ 500)

- locali servizi vari (laboratori, lavanderie...)
- distribuzione gas combustibili
- distribuzione gas medicali
- imp. CDZ, clima, ventilaz
- completo adeguamento impianti elettrici

Impianti protez attiva

IRAI

CENTRO GESTIONE EMERGENZE



ambulatori (>) per requisiti entro 24 apr 2022 III scad -
adeguamento SGSA ed addetti a seguito di

- SCIA per completamento

Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco

Compartimentazione
Scale
ascensori

Esodo di emergenza

Idranti
Imp. automatici spegnimento



ALLEGATO II

TITOLO IV

CAPO I

STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ALLEGATO I AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N. 151.

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

CAPO I

STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ALLEGATO I AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N. 151.

D.M.19.03.2015

NUOVA INTRODUZIONE

Osservanza criteri generali
D.M.10.03.1998

D.M.18.09.2002

Non prevista , ma solamente con
superficie fino a 500 mq

previsione strutture R/REI 30
2 uscite almeno piani interrati

aree a rischio specifico conformi
titolo II tranne 5.1
commi 2 e 3 (filtri con intercett.)

Strutture fino a 25 posti letto
impianto di allarme

Rispetto punti 7.2,9.10.1,10.2,11
12 del D.M.18.09.2002

TITOLO IV

CAPO II

STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 500 m² E FINO A 1.000 m².

D.M.19.03.2015

NUOVA INTRODUZIONE

**Rete idrica antincendio non
prevista**

**Rivelazione allarme solo per
depositi piani interrati**

D.M.18.09.2002

**Non prevista , ma solamente con
superficie magg.500 mq**

**prevista previsione delle rete
idrica**

prevista in tutte le aree

TITOLO IV CAPO III

**STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE
DI 1.000 m²**

D.M.19.03.2015

NUOVA INTRODUZIONE

Rete idrica antincendio prevista

prevista in tutte le aree IRAI

**Osservanza anche del titolo V del
Decreto 19.03.2015 anche
per esistenti D.M.18.09.2002**

D.M.18.09.2002

**Non prevista , ma solamente con
superficie magg.500 mq**

prevista rete idrica

prevista in tutte le aree IRAI

Non previsto

TITOLO IV

CAPO III

**STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE
DI 1.000 m²**

D.M.19.03.2015

**NUOVA INTRODUZIONE
generalità 36.1**

**Autorizzazione autorità sanitaria
distribuzione gas medicali**

**Procedura utilizzazione di gas
bombole, riduttori, ecc
protezione azioni meccaniche**

**Vietato utilizzo di gas in bombole
in presenza visitatori.
Anche per le vie di esodo**

**Bombole/stroller non in uso max
30 litri**

D.M.18.09.2002

Non prevista

RETI IDRANTI AMBULATORI

Superficie struttura (m ²)	livello di pericolosità (secondo UNI 10779)	protezione esterna SI/NO	caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo UNI 12845)
da 1000 a 3000	1	No	singola
oltre 3000	2	SI(1)	singola superiore(2)

(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura.

(2) solo in presenza di protezione esterna

TITOLO IV

CAPO IV

**STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE
MAGGIORE DI 1.000 m².**

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le disposizioni previste al Titolo II con riferimento alle aree di Tipo C. Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

I responsabili dell'attività (ex D.P.R. n. 151/2011) devono provvedere a:

- adottare il SGS
- Presentare il SGS all'organo di controllo
- Redigere il SGS in base ai principi del D.M. 10 marzo 1998
- Aggiornare il SGS in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
 - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività
 - organizzazione del personale
 - controllo operativo delle successive fasi di adeguamento
 - gestione delle modifiche
 - pianificazione di emergenza
 - sicurezza delle squadre di soccorso
 - controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi
 - manutenzione dei sistemi di protezione
 - controllo e revisione del SG

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

- individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;
- Designare gli addetti antincendio secondo i seguenti criteri, tenuto conto che con tale designazione si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81:
 - **addetti di compartimento**, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
 - **squadra antincendio** che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento;

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

- Conoscere e mantenere sotto controllo gli aspetti della sicurezza antincendio connessi all'attività svolta;
- Individuare le prescrizioni normative cogenti e recepirle correttamente;
- Stabilire e mantenere specifiche responsabilità;
- Adottare le procedure necessarie per la gestione operativa (*esercizio*) della sicurezza antincendio e del controllo dei diversi fattori di rischio;
- Individuare e soddisfare le necessità formative del personale;
- Ridurre al minimo possibile i rischi di incendio, coinvolgendo i diversi soggetti interessati.

Contenuti particolari del SGS

- **documento di strategia** sicurezza antincendio, a firma del responsabile, con **budget** da impegnare sicurezza antincendio periodo considerato;
- **analisi principali cause e pericoli** di incendio e rischi per la sicurezza persone;
- **sistema controlli preventivi** per garantire rispetto divieti e mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- **piano gestione emergenze**;
- **piano formazione e organigramma personale addetto** settore antincendio compreso responsabili della gestione dell'emergenza e numero minimo addetti determinato secondo il metodo titolo V.

Determinazione degli addetti di compartimento

Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all'unità superiore).

tabella 1

numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento numero minimo di addetti di compartimento presenti H24	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;

Determinazione componenti Squadra antincendio

Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata $[A + B + C] \times D$ dove:

valori di A (*superficie del compartimento*)

la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell'edificio, che può corrispondere anche all'intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc. I valori di A sono riportati in tabella 2;

tabella 2

compartimento antincendio	fino a 2000 m ²	oltre 2000 fino a 4000 m ²	oltre 4000 fino a 8000 m ²	oltre 8000 fino a 15000 m ²	oltre 15000 m ²
valore di A	0	1.0	2.0	3.0	4.0

valori di B (*altezza antincendio*)

l'altezza antincendio è quella dell'edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l'altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale. I valori di B sono riportati in tabella 3;

tabella 3

altezza antincendio	monopiano	fino a 8 m	oltre 8 fino a 24 m	oltre 24 fino a 32 m	oltre 32 m
valore di B per scale non protette	0	0.5	1.0	2.0	3.0
valore di B per scale almeno protette	0			0.3	1.0

Determinazione componenti Squadra antincendio

valori di C (*funzione del numero di posti letto*)

i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;

tabella 4

numero di posti letto complessivi	oltre 25 fino a 100	oltre 100 fino a 200	oltre 200 fino a 500	oltre 500 fino a 1000	oltre 1000 fino a 15000	oltre 15000
valore di C	1	2	4	6	8	10

valori di D

in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.

Esempi di determinazione del numero di addetti di compartimento (tab 1)

Esempio 1: Ospedale con tre edifici/padiglione così distinti :

- un edificio/padiglione (A) con 5 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero; superficie di piano 3050 m²; 1 compartimento per ciascun piano ; 90 posti letto per piano;
- un edificio/padiglione (B) con 5 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero già a norma;
- un edificio (C) destinato ai servizi complementari.

A) Calcolo addetti di compartimento edificio/padiglione (A):

Tab. 1 → almeno 2 per piano → 2x5	totale:	10
Tab.1 →almeno 1 ogni 1500 m ² di compartimento→(3050/1500)x5	totale:	11
Tab. 1 → 90 posti letto per compartimento → (90/25)x5	totale:	18

→ 18 addetti di compartimento in totale, con almeno n. 2 per piano

Ai fini della determinazione del numero di addetti di compartimento non sono da considerare gli edifici (B) e (C).

Esempio 2: Edificio con 3 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero; superficie di piano 2000 m²; 2 compartimenti, di pari superficie, per ciascun piano; 35 posti letto per compartimento.

A) Calcolo addetti di compartimento:

Tab. 1 → almeno 2 per piano → 2x3	totale:	6
-----------------------------------	---------	---

Tab.1 → almeno 1 ogni 1500 m ² di compartimento → (1000/1500)x2x3	totale:	4
--	---------	---

Tab. 1 → 35 posti letto per compartimento →	totale:	0
---	---------	---

→ 6 addetti di compartimento in totale, con almeno n. 2 per piano